REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

VINCENZO DI CERBO

- Primo Pres.te f.f. -

RIC. CONTRO DECIZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO – ECCESSO

ROBERTA VIVALDI

- Presidente Sezione -

DI POTERE GIURISDIZIONALE

ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Consigliere

Ud. 27/03/2018 -

PU

ENRICA D'ANTONIO

- Consigliere -

R.G.N. 9541/2017

Car 10532

DOMENICO CHINDEMI

- Per. Consigliere -

Rep.

ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Cu

LUIGI GIOVANNI LOMBARDO

- Consigliere -

EUIGI ALLUUNITU SCH

LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

ALBERTO GIUSTI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9541-2017 proposto da:

MAGNONE GENNARINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO TOMASSETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO TEDESCHINI;

- ricorrente -

152

contro

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA CALABRIA, CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO, 63, presso lo studio dell'avvocato SABRINA MORELLI, che li rappresenta e difende;

- contro ricorrente -

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO TOMASSETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PROSPERETTI;

- contro ricorrente adesivo -

nonchè contro

AUDIA PASQUALE, AZIENDA CALABRIA VERDE, REGIONE CALABRIA, COLLEGIO INTERPROVINCIALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI CATANZARO, CROTONE, VIBO VALENTIA, COLLEGIO INTERPROVINCIALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI COSENZA, COLLEGIO INTERPROVINCIALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI REGGIO CALABRIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 426/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata l'1/02/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2018 dal Consigliere DOMENICO CHINDEMI;

D'A

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Domenico Tomassetti, Gianmaria Covino per delega dell'avvocato Federico Tedeschini e Giuseppe Maccarato per delega orale dell'avvocato Sabrina Morelli.

Fatto

Con ricorso proposto innanzi al TAR Calabria, sede di Catanzaro, la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, nonché, il Dott. Pasquale Audia impugnavano la deliberazione n. 76 del 11.05.2015 con cui l'Azienda regionale "Calabria Verde" aveva conferito al Dott. Gennarino Magnone l'incarico professionale di redazione del piano di gestione dell'Azienda speciale di Siano, relativo ad attività di pianificazione forestale.

I ricorrenti deducevano l'illegittimità del conferimento dell'incarico de quo ritenuto esorbitante rispetto alle competenze professionali del Dott. Magnone iscritto all'albo degli agrotecnici anziché a quello dei Dottori agronomi e forestali.

Il giudice di prime cure con sentenza n. 1578/2015 dichiarava il ricorso in parte irricevibile ed in parte inammissibile per manifesta tardività dell'impugnazione rilevando che la stessa avrebbe dovuto avere ad oggetto gli atti presupposti, in particolare l'avviso di avvio della procedura selettiva e l'approvazione della *short list* dei candidati, quali atti concretamente lesivi degli interessi dei ricorrenti. Avverso la predetta decisione interponevano appello dinanzi al Consiglio di Stato, riproponendo le censure già spiegate nel primo grado del giudizio, la Federazione, il Consiglio dell'Ordine ed il Dott. Audia.

Ritenuto tempestivo il ricorso di primo grado per essere stato correttamente rivolto all'impugnazione della determinazione di

A)

conferimento dell'incarico, il Consiglio di Stato annullava la determinazione suddetta rilevando che, alla luce della normativa vigente in materia, l'incarico conferito esulasse dalle competenze professionali del Dott. Magnone.

Il Dott. Magnone ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza predetta ex art. 362, comma 1, cod.proc.civ.

Ha presentato, altresì, controricorso il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, già interveniente ad opponendum nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo. Le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

Con ricorso, affidato ad un unico motivo il ricorrente ha impugnato la sentenza n. 426/2017 emessa dal Consiglio di Stato, denunciando "eccesso di giurisdizione (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.) anche in relazione all'art. 110 c.p.a., per essere il Consiglio di Stato incorso nell'eccesso di potere giurisdizionale, attuato mediante l'invasione degli spazi riservati al potere legislativo".

Secondo la tesi propugnata dal ricorrente il giudice amministrativo di sostituito al legislatore si sarebbe istanza ultima nell'individuare le sfere di competenza professionale riservate alla categoria dei Dottori agronomi e forestali e avrebbe, altresì, confini definito, travalicando i erroneamente interpretativa, le competenze di spettanza della figura professionale dell'agrotecnico sulla base della normativa di riferimento, in particolare dell'art. 11 della Legge n. 251/1986, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici, nonché, della relativa Legge d'interpretazione autentica n. 116/2014 (di conversione del D.L. n. 91/2014).

Ha aderito alle suddette censure il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, che ha denunciato lo

A

sconfinamento da parte del Consiglio di Stato, con attività di produzione normativa, negli spazi riservati al potere legislativo.

Le doglianze non sono condivisibili.

Secondo costante orientamento di questa Corte, difatti, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, denunciabile ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 8, e dell'art. 362 c.p.c., è configurabile solo qualora il Consiglio di Stato abbia applicato, non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete.

L'ipotesi non ricorre quando il giudice amministrativo si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la *voluntas legis* applicabile nel caso concreto, anche se questa non sia stata desunta dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla *ratio* che il loro coordinamento sistematico disvela (così Cass., Sez. U., 20 aprile 2017, 9967; cfr. Cass., Sez. U., 1 febbraio 2016, n. 1840; Cass., Sez. U., 21 marzo 2017, n. 7157; Cass., Sez. U., 27 marzo 2017, n. 7758; Cass., Sez. U., 10 aprile 2017, n. 9147).

Fatti salvi i casi del radicale stravolgimento delle disposizioni o dell'applicazione di una norma creata *ad hoc*, il sindacato delle Sezioni Unite non può estendersi, difatti, "*al modo in cui la giurisdizione del giudice amministrativo è stata esercitata e non include una verifica delle scelte ermeneutiche del Consiglio di Stato suscettibili di comportare errores in iudicando" (in tali termini Cass., Sez. U., n. 9967/2017 cit.; cfr anche Cass., Sez. U., 17 gennaio 2017, n. 953; Cass., Sez. U., 30 marzo 2017, n. 8282).*

La decisione impugnata costituisce l'estrinsecazione della potestà giurisdizionale propria del giudice amministrativo, mantenendosi all'interno dei relativi limiti, nella specie il Consiglio di Stato si è limitato a interpretare letteralmente e sistematicamente le

- Of

disposizioni vigenti in materia, tra cui in particolare l'art. 11 della Legge n. 251/1986, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici, alla luce dell'art. 1 *bis*, comma 16 del D.L. n. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116/2014, nonché, l'art. 2 della Legge n. 3/1976 relativa all'ordinamento della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

Il principio secondo cui all'agrotecnico sono riservate le competenze in materia tecnico-economica aziendale, anche in relazione alla progettazione di opere di trasformazione fondiaria, ma non anche quelle di progettazione vera e propria è stato formulato dal giudice amministrativo sulla base di un'interpretazione letterale e logico-sistematica delle disposizioni di riferimento che non travalica la potestà giurisdizionale di sua spettanza.

E' precluso a questa Corte sindacare l'esattezza o meno dell'interpretazione seguita dal Consiglio, potendo al più un'eventuale violazione integrare un *error in iudicando* non denunciabile nella presente sede.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti , seguono la soccombenza.

Stante la posizione sostanzialmente adesiva del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e il controricorrente adesivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115 del 2002 si deve dar atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dell'art. 13 cit.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Calabria, Consiglio dell'ordine nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.200 complessivi, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge.

Compensa le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente e il controricorrente adesivo Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 si dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art. 13 cit.

Così deciso nell'udienza pubblica delle Sezioni Unite Civili del 27 marzo 2018.

Il Consigliere Estensore

Domenico Chindemi

Il Presidente

Vincenzo Di Cerbo

Vinews Vi Cul

OSPOSITATO IN CAMADA LETTA Oggi, 3 MAG. 2018

Il Funzionario Gudiziario
Rott.ssa Sabrina Paciti

11 Funzionario Giudiziario dott.saa Sabrina PACITE